



CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE E BILANCIO

Vittoria 09.01.2024

Prot. 14 /PFB

Oggetto: Rapporto relativo alla tempestività dei pagamenti – relazione consuntiva 2023

L'articolo 9 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n.102, ha ampliato l'ambito applicativo di cui al D.L. 185/2008 prevedendo, al comma 1 – lett. a), l'estensione dell'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e quella della redazione dei relativi rapporti, già previste per i Ministeri, anche ad altri soggetti facenti parte delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT.

Con il D.Lgs. 192 del 09.11.2012 il Governo ha dato attuazione alla Direttiva Europea 2011/7/UE in materia di ritardi nei pagamenti; l'obiettivo della norma è quello di garantire la tempestiva corresponsione dei pagamenti ai fornitori delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231/2002.

Tutte le pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004, tra cui anche gli enti locali, sono chiamate ad effettuare solamente le spese i cui pagamenti siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Inoltre, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle citate direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge un ruolo primario nel monitoraggio del processo di estinzione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), realizzata e gestita per il Ministero dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che rileva le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle oltre 22.200 amministrazioni pubbliche registrate.

La Piattaforma acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. La comunicazione inerente i pagamenti, in un primo momento



demandata alle singole Amministrazioni, e' garantita dallo sviluppo del SIOPE+, un sistema informativo che permette l'acquisizione automatica dei dati sui pagamenti.

Ai sensi dei commi 859 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 145/2018, la legge di bilancio del 2019 prevedeva che a partire dal 2020, gli enti locali, tramite una deliberazione di Giunta, stanziassero nel proprio bilancio un fondo di garanzia debiti commerciali (missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10) con le seguenti caratteristiche:

- stanziamento obbligatorio qualora il debito commerciale residuo, scaduto e non pagato, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero qualora sia registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti rispetto ai 30 giorni indicati dall'art. 4 del d. lgs. n. 231/2002 (art.33 d. lgs. n. 33/2013, art. 9 d. P.C.M. 22 settembre 2014 e art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014);

- delibera di Giunta adottata entro il 29 febbraio dell'esercizio in cui vengono rilevate le condizioni elencate (mancata riduzione del debito commerciale e/o ritardo nei pagamenti e/o mancata pubblicazione dell'ammontare dei debiti, nonché dei dati sulla piattaforma della certificazione dei crediti) riferite all'esercizio precedente.

L'art.38 del D.L. n. 34/2019 (c.d. "decreto crescita"), convertito con la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha introdotto due importanti modifiche al primo quadro normativo che disciplina il Fondo Garanzia Debiti Commerciali:

- 1) l'obbligo di accantonamento al FGDC, previsto nel caso di mancata riduzione del debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente, scatterà solo se anche il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, è superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

- 2) il Fondo Garanzia Debiti Commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni previste dal comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018.

La legge di bilancio 2020 ha apportato ulteriori modifiche al comma 859 della Legge n.145/2018. Infatti l'art. 1, comma 854, lett. a) della legge di bilancio per il 2020 (A.C. 2305) ha prorogato di un anno (2021) l'entrata in vigore dell'obbligo di cui al citato comma 859 della legge n. 145/2018.

Il comma 2 dell'articolo 9 del dl n. 152/2021 modifica, ulteriormente, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.

In particolare, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, e' consentito agli Enti locali di elaborare l'indicatore di riduzione del debito pregresso sulla base dei dati contabili locali previa duplice comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dell'ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativamente ai due esercizi precedenti.



Il dato comunale

Indicatore di ritardo dei pagamenti (dati estratti dalla PCC – allegato 1):

Anno	Trimestre di pagamento	ITP
2023	1° trimestre	60,98
2023	2° trimestre	128,74
2023	3° trimestre	77,79
2023	4° trimestre	88,16

L'indicatore di tempestività dei pagamenti complessivo per l'anno 2023 e' pari a un ritardo di giorni 51 (all.1).

In merito alla Stock del debito, la norma prevede la situazione da sanzionare rappresentata da un valore del rapporto tra "Stock 2023 PCC / Stock 2022 PCC" superiore a 0,9 e se nel contempo lo Stock 2023 superi il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio (Legge 145/2018, art.1, co 859, lett.a).

Il dato comunale evidenzia un rapporto Stock2023/Stock2022 pari a 0,907 e un totale di Stock 2023, , pari ad € 13,02 milioni di euro .

Quanto sopra esposto costituisce il rapporto in materia di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Vittoria.

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Sulisenti

All. 1 – estratto ITP 2023

Stock del debito

Il servizio ti consente di consultare l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti - non p...

APRI TICKET

Ticket Aperti

Mostra di più

1 di 4

Stock del debito

Step successivo | Allinea Stock

Consulta gli indicatori dell'anno corrente e degli anni precedenti

Hai bisogno di aiuto? [Leggi la guida](#) oppure [esplora gli elementi della pagina](#)

Stock del debito del tuo ente

Stock dell'anno 2023

Comunicazione

In corso

Aggiornato al
08/01/2024

AGGIORNA

Calcolato da PCC

Sintesi

Vista
estesa

Importo scaduto e non pagato

16,74 mln €

Note di credito

-3,72 mln €

Totale importo scaduto e non pagato

13,02 mln €

Tempo medio ponderato di pagamento

83 gg.

Tempo medio ponderato di ritardo

51 gg.

Importo documenti ricevuti nell'esercizio

30,64 mln €

DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO

ALLINEA STOCK DEL DEBITO

[Vedi importi per U.O.](#)

CREA COMUNICAZIONE PER I.D. STOCK